



Modifiche allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali, di elettorato passivo e di iniziativa legislativa popolare **A.C. 2060 Cost., A.C. 3224 cost.**

Dossier n° 350 - Schede di lettura
 7 ottobre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2060 Cost.	3224 cost.
Titolo:	Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare	Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
Iniziativa:	Regionale	Regionale
Iter al Senato:		Si
Numero di articoli:	9	12
Date:		
presentazione:	6 febbraio 2014	
trasmissione alla Camera:		8 luglio 2015
assegnazione:	7 marzo 2014	10 luglio 2015
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	Commissione parlamentare per le questioni regionali	Commissione Questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale ed approvata in prima lettura dal Senato ([A.C. 3224](#)), **modifica lo Statuto speciale** della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti:

- **soppressione delle province** e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12);
- abbassamento da **25 a 18 anni** del limite di età per poter essere **eletti consigliere regionale** (articolo 5);
- diminuzione, da **15 mila a 5 mila**, del numero di **firme necessarie** per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6).

La proposta, inoltre, modifica l'articolo 2 dello Statuto concernente gli elementi costituiti della regione, in merito alla definizione del territorio regionale (articolo 1).

A tale proposta è abbinata la proposta di legge costituzionale [A.C. 2060](#), di contenuto identico a quello della proposta presentata al Senato ([A.S. 1289](#)) e poi trasmesso alla Camera con le modificazioni approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha infatti presentato, presso entrambe le Camere, il testo della proposta di legge costituzionale che era stata approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2014.

Le modifiche in materia di definizione del territorio (articolo 1 della proposta di legge A.C. 3224)

L'**articolo 1** della proposta di legge A.C. 3224 (aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato) sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello statuto, che definisce il **territorio regionale** al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute.

[Territorio](#)

Secondo il testo vigente, mai modificato dal 1963, la regione Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

La proposta in esame modifica il testo al fine di inserire correttamente tutte le attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, la regione comprende i **territori delle attuali province** di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.

La formulazione dello Statuto del 1963 ha motivazioni amministrative e storiche. Per quanto riguarda la provincia di Pordenone, infatti, questa è stata istituita successivamente all'entrata in vigore dello statuto, con la legge 1 marzo 1968, n. 171. Più complessa la questione di Trieste, legata alle vicende della seconda guerra mondiale. La provincia di Trieste, infatti, non poteva essere menzionata, in quanto quella istituita nel 1923, non esisteva più a seguito del secondo conflitto mondiale e a seguito del Trattato di pace di Parigi del 1947, secondo il quale Trieste, dichiarata 'Territorio libero' era stata sottratta alla sovranità nazionale e suddivisa in due zone sottoposte all'amministrazione militare, rispettivamente anglo americana (zona A) e jugoslava (zona B). Con il Memorandum di Londra, firmato il 5 ottobre 1954 fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, si stabiliva che la Zona A, costituita dai comuni di Duino, Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle, passava dall'amministrazione militare alleata all'amministrazione civile italiana. Questi comuni andavano di fatto a costituire la provincia di Trieste, che elesse i propri organi nel 1956. Solo con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975, le frontiere tra Italia e Jugoslavia diventano definitive.

Le modifiche in materia di enti locali (articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 della proposta di legge A.C. 3224)

La proposta intende **sopprimere il livello di governo delle province** e delineare un assetto istituzionale che contempili solo **due livelli di governo: la regione ed i comuni**; viene inoltre introdotto nello statuto il nuovo ente della **città metropolitana**.

Soppressione delle province

Come evidenziato nella relazione illustrativa l'intenzione del Consiglio regionale è quella di realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali più razionale, fondato su due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, la regione e i comuni. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale. Il voto favorevole è stato motivato da ragioni sia politiche che economiche; in particolare, l'eliminazione del livello di governo provinciale è stata sostenuta con la finalità di porre le basi statutarie per la costruzione di un nuovo sistema regione-autonomie locali; per razionalizzare e semplificare i livelli di governo locale; per coerenza con gli impegni assunti dalle forze politiche con gli elettori; per l'esigenza di risparmio nella situazione economica attuale; in ultima analisi anche per rispondere alla richiesta di riduzione dei costi della politica proveniente dalla collettività.

A tal fine il testo in esame interviene in tutti gli articoli dello statuto in cui sono presenti le province quali enti titolari di funzioni sopprimendo il termine 'province' e, nello stesso tempo, affianca alla dicitura comuni, quella della città metropolitana. Viene inoltre attribuita alla **regione** la potestà legislativa di istituire la città metropolitana. Le modifiche allo statuto concernenti le città metropolitane sono state tutte inserite nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Si ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia – al pari delle altre regioni a statuto speciale - ha competenza legislativa esclusiva in materia di **ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni**, così come stabilito dallo statuto all'articolo 4, lettera 1-bis). Le norme di attuazione adottate con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, disciplinano la competenza regionale in merito all'ordinamento degli enti locali, le circoscrizioni, il sistema elettorale, nonché la materia della finanza locale. La regione Friuli-Venezia Giulia, infatti (come la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano) provvede interamente alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio e senza alcun apporto da parte dello Stato.

La modifica dello Statuto rientra nel programma di riordino del sistema delle autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia, avviato nell'ottobre 2013 che ha quali punti qualificanti la soppressione delle province, la revisione delle forme associative dei comuni, la riforma della finanza locale. Per quanto riguarda la soppressione delle province, si ricorda che la regione ha già disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.

Si ricorda che il disegno di legge di **rimodulazione costituzionale**, attualmente all'esame del Senato (**A.S. 1429-B**), **modifica l'articolo 114 Cost.**, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale.

Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla

Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

Una disposizione finale (art. 40, comma 4), peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli "enti di area vasta", attribuisce i profili ordinamentali generali alla competenza legislativa statale e le ulteriori disposizioni alla competenza legislativa regionale.

La riforma costituzionale, per la parte relativa alla revisione del Titolo V della Costituzione sugli enti territoriali, non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti (per il quale, com'è noto, è necessaria una legge costituzionale), sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome (art. 39, comma 12).

Inoltre, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione, è stata approvata la 'legge Delrio' ([L. 56/2014](#)), che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unione e fusione di comuni.

Le **città metropolitane** sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese; il loro territorio corrisponde a quello delle province. La legge definisce altresì il contenuto fondamentale dello statuto della città metropolitana. Sono organi della città metropolitana: il sindaco metropolitano, che è di diritto il sindaco del comune capoluogo; il consiglio metropolitano, organo elettivo di secondo grado, per cui hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci ed i consiglieri comunali; la conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana.

Per quanto riguarda il **riordino delle province**, per esse è previsto un assetto ordinamentale analogo a quello della città metropolitana. Sono organi della provincia: il presidente della provincia - che diviene organo elettivo di secondo grado - il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. La legge definisce altresì le funzioni fondamentali, rispettivamente, di città metropolitane e province, riconoscendo un contenuto più ampio alle prime, e delinea, con riferimento alle sole province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai comuni o alle regioni.

La legge 56/14 si applica direttamente nelle regioni a statuto ordinario. Le disposizioni sulle province non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta (comma 53). Le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della legge, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della medesima (comma 145).

Si ricorda, infine, che tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014, si sono svolte le elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli in 64 province. Dei 64 nuovi presidenti 53 sono sindaci di comuni, 17 dei quali governano il Comune capoluogo (i restanti sono Presidenti della provincia o consiglieri provinciali uscenti, eleggibili solo in sede di prima applicazione della legge).

I consiglieri provinciali eletti sono stati complessivamente 760.

L'articolo 2 modifica l'articolo 7 dello Statuto in materia di **potestà legislativa della regione**. La regione, infatti, può, con legge, istituire nuovi comuni e modificarne circoscrizione e denominazione, "intese le popolazioni interessate". La norma in esame aggiunge, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, **l'istituzione la città metropolitana**, inserendo dopo la parola "comuni" "anche nella forma di Città metropolitana".

Città
metropolitana

L'articolo 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto, secondo il quale lo Stato può **delegare** con legge, alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie **funzioni amministrative**. Secondo il nuovo testo, titolari di funzioni amministrative delegate dallo Stato potranno essere la Regione e i comuni, anche nella forma di città metropolitane.

L'articolo 4 sostituisce l'**articolo 11 dello statuto**, concernente **l'esercizio delle funzioni amministrative** da parte della regione. Il testo vigente stabilisce che la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici e comunque con spese a carico della regione. La norma stabilisce inoltre che i provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo di legittimità in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della sezione regionale della Corte dei conti (art. 58 Statuto).

Funzioni
amministrative

La disposizione sopprime il termine province, inserisce il richiamo all'ente città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'**articolo 118 Cost.** in tema di sussidiarietà.

Il nuovo articolo 11 (come risultante dalle modifiche proposte) stabilisce così che i comuni, anche nella forma di città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato o dalla Regione. La regione disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni in attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione ed assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

Gli **articoli 7, 8 e 10** modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto.

In tutti i casi il testo in esame sostituisce all'"**insieme degli enti locali**", individuato nel

testo vigente come 'province e comuni', la nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione: '**comuni anche nella forma di città metropolitane**'. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- l'articolo 51 dello statuto concerne le entrate della regione e la possibilità per la regione di istituire tributi propri in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province (in base al testo vigente) e dei comuni;
- l'articolo 54 dello statuto prevede la possibilità per la regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi;
- l'articolo 62 dello statuto riguarda le funzioni del Commissario di Governo nella Regione che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sull'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni delegate dallo Stato.

L'**articolo 9** sostituisce l'**articolo 59** dello Statuto che **attiene agli enti locali**. Il testo vigente stabilisce che province e comuni sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione; essi sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, inoltre, la regione può con legge istituire circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Definizione di
enti locali

Il nuovo testo, secondo quanto previsto dalla proposta di legge in commento, stabilisce che sono i '**comuni, anche nella forma di città metropolitane**' la base dell'ordinamento degli enti locali della regione. Essi sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 66 dello Statuto; si tratta di una **disposizione transitoria** prevista, prima dell'istituzione della provincia di Pordenone (avvenuta con legge 171/1968), per l'istituzione di un 'circondario' corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per il decentramento di funzioni amministrative.

Il terzo comma della norma - su cui interviene la proposta in esame - consente alla regione ed alla provincia di decentrare nel suddetto circondario i propri uffici e il quarto comma stabilisce che i comuni del suddetto circondario sono costituiti in consorzio per l'esercizio delle funzioni delegate. L'art. 11 in esame sopprime il riferimento alla provincia nel terzo comma ed abroga il citato quarto comma dell'art. 66.

L'**articolo 12**, infine, che reca '**Disposizioni transitorie**' stabilisce al comma 1 la **soppressione delle province** della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, a decorrere dalla **data stabilita con legge regionale** e, comunque, non prima della **scadenza naturale del mandato** dei rispettivi organi elettivi già in carica.

Come già ricordato, la legge regionale n. 2 del 2014 ha disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province. Nell'ottobre 2014 si svolte le elezioni indirette per l'elezione degli organi della Provincia di Pordenone. Gli organi delle province di Gorizia e di Trieste andranno a scadenza nel 2016, quelli provincia di Udine nel 2018.

La medesima legge regionale è chiamata, ai sensi del comma 2, a disciplinare il **trasferimento delle funzioni** delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione. Sempre con legge regionale dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici.

Il comma 3 infine stabilisce che fino alla data di soppressione, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa "previgente".

Le modifiche in materia elettorato passivo (articolo 5 della proposta di legge A.C. 3224)

L'**articolo 5** modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'**elettorato passivo** per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età. Potranno perciò essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni.

Elettorato
passivo

Si ricorda che l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo è stabilita a:

- 18 anni per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna e per la elezione dei Consigli provinciali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

- 21 anni per l'elezione dei consigli regionali delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta;
- 25 anni per l'elezione della Camera dei deputati (art. 56, comma 3, Cost.);

Le modifiche in materia di iniziativa legislativa popolare (articolo 6 della proposta di legge A.C. 3224)

L'**articolo 6** modifica l'articolo 27 dello Statuto concernente l'iniziativa legislativa. Il testo vigente stabilisce che l'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Iniziativa
legislativa
popolare

L'articolo in esame **diminuisce il numero di firme necessarie** per la presentazione di un progetto di legge regionale portandolo da 15 mila a **5 mila**.

Delle altre Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo la Regione siciliana ha conservato la previsione, direttamente nello statuto, del numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare (10 mila elettori, art. 12 del R.D.Lgs. 455/1946, modificato dall'art. 1, L.Cost. 2/2001). Per le altre regioni a statuto speciale, la [legge costituzionale n. 2 del 2001](#) ha infatti modificato gli articoli degli statuti in cui era fissato il numero di firme necessario alla presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare rimettendo alla legge regionale la relativa definizione.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge costituzionale (A.C. 3224), presentata al Senato e adottata come testo base in sede referente, era corredata della sola relazione illustrativa (A.S. 1289).

La proposta di legge costituzionale A.C. 2060, di contenuto identico a quello dell'A.S. 1289, è corredata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Le proposte di legge sono volte a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, il testo dello Statuto medesimo, approvato con legge costituzionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'art. 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'art. 138 Cost. per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.

Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (come modificato dall'art. 5 della L.cost. 2/2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 138 Cost.). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).